TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Sezione Fallimentare

Ricorso

per l'ammissione alla procedura

Piano del Consumatore

ex art. 12 bis I. 3/12

Nell'interesse dei Signori

Luigi DAVI', nato a Palermo (PA) il 16 giugno 1959, C.F. DVALGU59H16G273Z ed

Emanuela DAVI', nata a Torino (TO) il 10.12.1981, C.F. DVAMNL81T50L219U, entrambi residenti in Castiglione Torinese (TO) alla Via Torino n. 2 ed entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via Giunio Bazzoni, 3 presso e nello studio degli Avv.ti Beatrice Aureli (CF RLABRC69L66H501W) e Agnese Casalaina (CF CSNGNS78E55H501N) che li rappresentano e li difendono, unitamente e disgiuntamente tra Loro, giusta delega in calce al presente atto, le quali dichiarano, altresì, fin da ora, di volere ricevere le comunicazioni, ai sensi di legge, al seguente numero di fax: 1786058606 ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: beatriceaureli@ordineavvocatiroma.org e agnesecasalaina@ordineavvocatiroma.org;

PREMESSO CHE

- 1. ricorrono, nella fattispecie *de qua* i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche e, segnatamente:
 - <u>A)</u> i ricorrenti risultano versare in stato di **sovraindebitamento**, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge trovandosi "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" e <u>B)</u> sono **consumatori**, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lett. b della Legge 3/12, essendo "debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta";
- 2. i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012;
- 3. gli stessi non hanno utilizzato né beneficiato, nei precedenti cinque anni, di una delle procedure di cui alla medesima legge n. 3/2012 e non hanno subito, per cause a loro

imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

- 4. I ricorrenti non hanno altresì mai beneficiato dell'esdebitazioni e non hanno determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- 5. Gli stessi, hanno altresì i requisiti di cui all'art 7 bis I.3/12, essendo padre/figlia facenti peraltro parte del medesimo nucleo familiare ed avendo il loro sovraindebitamento una origine comune, pertanto presentano la presente domanda in via congiunta.
- 6. I ricorrenti hanno inoltre, sempre conformemente al ridetto dettato normativo, presentato istanza all'OCC del Canavese, al fine di ottenere la nomina di professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;
- 7. All'esito di tale istanza, è stata nominata Gestore della Crisi da sovraindebitamento la Dottoressa Paola Cancelliere, che ha accettato l'incarico conferito;
- 8. Che la scrivente difesa ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione, ai sensi dell'art 9 comma 2 L.3/12, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;
- 9. La Dottoressa Paola Cancelliere, ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto e di cui meglio in appresso.

Tutto ciò essenzialmente premesso i Signori Luigi Davì ed Emanuela Davì, come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

CHIEDONO

PREVIA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RGE 63/2021 TRIBUNALE

DI IVREA, di essere ammessi alla procedura "PIANO DEL CONSUMATORE" ai sensi della L. 3/12 e s.m., secondo la proposta di cui al proseguo del presente atto, corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa redatta dal Gestore della Crisi, Dott.ssa Paola Cancelliere

STORIA DEI RICORRENTI E DELL'INDEBITAMENTO

In via preliminare, al fine di dare al Giudicante una visione complessiva della vicenda che occupa, si espone brevemente quanto in appresso.

I Signori Luigi ed Emanuela Davi, rispettivamente padre e figlia, nel 2004 hanno acceso un mutuo a tasso variabile cointestato di € 100.000,00 presso Banca Intesa che, unitamente al ricavato della vendita di un immobile sito in Torino, si sono resi necessari per il pagamento dell'immobile di attuale residenza oggetto di pignoramento immobiliare (RGE 63/2021).

Nel 2008 i Signori Davì, onde evitare i rischi correlati alle oscillazioni della rata del mutuo precedentemente acceso a tasso variabile, hanno chiesto ed ottenuto una surroga presso Banca Popolare di Novara per € 86.000,00 da rimborsare in 30 anni.

Contestualmente, con il medesimo istituto, hanno acceso un secondo mutuo -sempre cointestato- di € 64.000,00 al fine precipuo di ultimare i lavori sull'immobile di residenza, da rimborsare sempre in 30 anni.

Nel maggio 2009 la signora Emanuela Davì è stata purtroppo licenziata per inizio della crisi economica e -nel 2010- anche il Signor Luigi Davì si è trovato privo di una occupazione lavorativa stabile.

Nonostante le difficoltà economiche i Signori Davì hanno continuato ad effettuare dei versamenti -seppure in misura ridotta- a favore dell'Istituto Bancario, fino al 2014, quando, si sono visti costretti ad interrompere i pagamenti.

Nello stesso periodo, infatti la Signora Maria Colomba Cabras, coniuge del Signor Luigi Davì e madre della Signora Emanuela Davì, già affetta da cardiopatia, ha avuto un grave peggioramento di salute fino a quando -nel 2016- è purtroppo venuta a mancare. Si precisa che i ricorrenti hanno rinunciato all'eredità della Loro dante causa in quanto, come si evince dalla relazione della OCC, a fronte di unico bene immobile -di irrilevante valore- insisteva sulla massa ereditaria un debito pregresso superiore al valore del bene immobile, che avrebbe aggravato ulteriormente la posizione debitoria dei ricorrenti.

Sempre nel 2014, successivamente all'interruzione dei pagamenti, i Signori Davì hanno ricevuto comunicazione dalla Banca Popolare di Novara di risoluzione dei due contratti di mutuo con richiesta di rientro immediato per un totale di circa 175.000,00 euro.

I Signori Davì, hanno quindi sottoscritto un piano di rientro provvisorio che prevedeva il versamento della somma di euro 1.000,00 alla sottoscrizione ed euro 500,00 al mese per n. 24 mesi, così -di fatto- sospendendo le azioni di recupero credito giudiziali.

Nel 2016, detto accordo, è stato prorogato alle stesse condizioni per ulteriori 24 mesi.

Nel 2018 i ricorrenti hanno formulato una proposta a saldo e stralcio da corrispondere sempre ratealmente, che, però è stata rifiutata dalla Banca che ha contestualmente comunicato di aver ceduto il credito alla Red Sea SPV srl/ Prelios, cui vengono formulate, successivamente, una serie di proposte a saldo e stralcio, tutte puntualmente rigettate.

Nel febbraio 2021 i Signori Davì hanno ricevuto la notifica dell'atto di precetto e, successivamente, quella dell'atto di pignoramento introduttivo del procedimento esecutivo immobiliare RGE 63/2021, pendente nanti il Tribunale di Ivrea, con secondo esperimento di vendita fissato per il giorno 7 giugno 2022.

I ricorrenti, sono attualmente entrambi impiegati in attività lavorativa dipendente.

In particolare, il Signor Luigi Davì già artigiano in proprio, è stato assunto, a decorrere dal 3 Giugno 2022, dalla Ditta Davì Costruzioni S.r.l., con contratto full time a tempo indeterminato e stipendio mensile di circa 1800.00 euro per n. 13 mensilità, mentre la Signora Emanuela Davì, è attualmente dipendente della Ditta Synergie Italia Agenzia per il Lavoro Spa, con contratto a tempo determinato di mesi sei scadenti il 20.08.22, tramutabile in contratto di lavoro a tempo indeterminato secondo quanto già riferitoLe in fase di colloquio iniziale, in qualità di "addetta facilities" e percepisce uno stipendio mensile lordo di circa Euro 1.600,00, per n. 14 mensilità.

Quanto alla posizione lavorativa della signora Emanuela Davì, si segnala come la stessa, dopo aver subito un licenziamento lo scorso 3 gennaio 2022 – per cui peraltro è in corso una vertenza- è riuscita grazie alle proprie competenze e capacità lavorative a reperire rapidamente e con facilità un nuovo impiego, con ciò dimostrando la propria agevole ricollocazione nel mondo del lavoro nella malaugurata e non creduta ipotesi di mancata trasformazione di contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

ASSENZA DI COLPA GRAVE-MALA FEDE- FRODE DEI RICORRENTI

Come noto, nell'attesa della entrata in vigore della riforma fallimentare, l'art. 4 ter della L. n. 176 del 18 dicembre 2020 ha già modificato profondamente la L. n. 3/12 nell'ottica di agevolare il percorso verso una più proficua definizione delle procedure da sovraindebitamento. Nello specifico sono state introdotte le procedure familiari, l'esdebitazione senza utilità per i nullatenenti, la valutazione della colpa del finanziatore (il cd." merito creditizio") ed è stato rivisitato il concetto di meritevolezza del debitore allo scopo di ampliare la platea di beneficiari delle procedure di cui alla medesima legge 3/12.

Il riscritto comma 3 dell'art. 12 bis ora, infatti, recita "Verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché' l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato".

Dopo l'impasse che ha tenuto in ostaggio moltissime procedure, laddove il problema era sorto, per l'appunto, circa la qualificazione della meritevolezza, adesso l'art. 4 quater chiarisce che essa vada inquadrata nell' assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Infatti, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia "determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Ebbene, in ordine ai predetti requisiti richiesti dalla legge vigente ai fini della omologazione del piano del consumatore e, si rileva come appaia evidente da quanto sin'ora esposto e documentato, come il sovraindebitamento dei signori Davì tragga essenzialmente origine da una serie di concause indipendenti dalla loro volontà, quali: la perdita del lavoro, la malattia della signora Cabras, cui i signori si sono dedicati per l'accudimento sino al Suo decesso e, più genericamente dalla crisi economica e finanziaria anche conseguente alla pandemia Covid19.

I ricorrenti, come parimenti facilmente evincibile, si sono sempre adoperati al fine di corrispondere le somme dovute alla Banca sia mediante i piani di rientro temporaneamente concordati che, successivamente, con i tentativi di accordo stragiudiziale poi naufragati.

La decadenza dal mutuo, la richiesta di rientro immediato, l'avvio del pignoramento immobiliare da parte del creditore Red Sea SPV Srl hanno posto i Signori Davi nella impossibilità di poter definire amichevolmente la vicenda insorta con la conseguente impossibilità di salvaguardare l'immobile di residenza sul quale, peraltro, insisteva un mutuo con scadenza originaria prevista per l'anno 2038.

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Gli istanti intendono proporre ai creditori, un piano di pagamento per complessivi euro 164.696,00 che verrebbe onorato dalle seguenti fonti di finanziamento:

- A) Euro 13.196.00 mila verranno messi a disposizione dalla signora Emanuela Davì in quanto derivanti dal pagamento delle somme dovute alla medesima dall'ex datore di lavoro a titolo di retribuzione per i mesi di dicembre 2021, gennaio 2022 nonché spettanze di fine rapporto. Detto importo sarà a disposizione della procedura ENTRO UN ANNO dalla omologazione del piano essendosi la Signora Davi già attivata per il recupero coattivo della stessa.
- B) Euro 7.500,00 mila verranno messi a disposizione dal Signor Luigi Davi in quanto derivanti dalla vendita della propria quota pari ad 1/8 di un immobile sito in provincia di Messina, per la quale una parente ha già formulato una proposta irrevocabile di acquisto. Detta somma sarà a disposizione della procedura ENTRO il 30 maggio 2023, data ultima per il rogito notarile. Si precisa che tale valore deriva da una valutazione dell'immobile, quotato in complessivi euro 60.000,00, effettuata da un'agente immobiliare di zona. L'importo offerto, stante lo stato dell'immobile -che è completamente da ristrutturare- è assolutamente in linea con il mercato e pertanto appare congruo.
- C) <u>Euro 144.000.00 mila</u> verranno messi a disposizione della procedura mediante apporto alla procedura della somma complessiva di Euro 1.200,00 mensili per 120 mensilità (Euro 600,00 a carico di ciascun ricorrente). I versamenti decorreranno dalla data di omologazione del piano, con scadenza il giorno 30 di ogni mese. Tale somma è stata calcolata in modo da essere sostenibile per i Signori Davì che avrebbero un reddito residuo per la soddisfazione delle esigenze incomprimibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in assenza delle quali cadrebbero sotto la soglia di povertà e non potrebbero sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa Euro 260.552,65 comprese spese dell'OCC Modello Canavese e delle scriventi procuratrici, come meglio dettagliati nell'elenco allegato.

Preliminarmente all'esposizione della proposta di accordo, si ritiene opportuno suddividere i debitori in classi omogenee rispetto alla tipologia di debito, e alla probabile percentuale di soddisfazione rinvenente dall'accordo proposto, suddividendo le due masse -attive e passive- dei ricorrenti.

Classe 1: Crediti in Prededuzione

Come previsto dall'art. 13 comma 4 *bis*, L. 3 2012, i crediti sorti in funzione o nell'occasione della presente procedura hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori. Tali crediti, che verranno corrisposti entro un anno dalla omologazione del piano, si dettagliano nella remunerazione dei seguenti soggetti:

- per Euro 9.470,15 comprensivo di oneri e accessori all'OCC del Canavese, quale Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento comprensivo dei compensi dovuti alla Dott.ssa Paola Cancelliere Gestore della Crisi per la redazione della relazione particolareggiata. Tale pagamento verrà eseguito entro un anno dalla omologazione del piano.
- per Euro 3.000,00 comprensivo di oneri e accessori agli Avvocati Beatrice Aureli e Agnese
 Casalaina per le attività di correlate al deposito del presente ricorso. Tale pagamento verrà eseguito entro un anno dalla omologazione del piano.

Classe 2: Credito Agenzia Entrate Riscossione

Considerato che il Signor Luigi Davi è debitore verso l'Agenzia Entrate Riscossione per euro 385,41, (trecentoottantottacinque/41) dovuti per un debito TASI ed un debito vs ASL, si ritiene opportuno provvedere ad una classe che preveda l'integrale pagamento del predetto importo alla luce dei privilegi ex art 2778 cc, onde evitare l'alea del giudizio in ordine a contestazioni in ordine ad eventuali cause legittime di prelazione. Tale importo verrà corrisposto entro un anno dalla omologazione del piano.

Classe 3: Crediti Privilegiati

Come noto, sono da considerarsi privilegiati i debiti che "allorché ne sia assicurato il pagamento in misura inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione" dall'art. 7 comma 1 L. 3 2012.

Nel caso in specie, risulta che i debiti teoricamente asserviti da privilegio sono di importo superiore rispetto alla valutazione del patrimonio liquidabile. In particolare **per quanto ri- quarda i privilegi sul patrimonio immobiliare**, si segnala che il patrimonio immobiliare degli istanti sito in Castiglione Torinese risulta gravato da ipoteca volontaria di secondo grado a favore Red Sea Spv Srl, a garanzia delle obbligazioni assunte con debito residuo ammontante, come si evince dall'atto di precetto, ad euro 156.350,55.

Al fine di valutare il valore dei beni sottostanti l'ipoteca, rileva l'avviso di vendita per l'asta del 7 giugno 2022, che indica quale base d'asta la somma di euro 141.188,00: al fine di apprezzare l'alternativa liquidatoria di tali beni ovvero il ricavabile dal creditore ipotecario, si ritiene congruo ridurre tale somma delle successive e non ancora conteggiate spese di procedura, che, per analogia con altri procedimenti esecutivi, possono essere stimate forfettariamente pari al 15% dell'importo dei beni esecutati ovvero in euro 21.178,20 (classe 3-a) Detta ultima somma, ritenuto il privilegio ex art 2770 c.c., trattandosi di spese che il creditore ha dovuto sostenere per l'esecuzione immobiliare, verranno corrisposte nella misura del 100% al creditore che le avrà anticipate previo invio attestante il pagamento medesimo. Fermo quanto sopra, ai fine del presente piano, l'importo di euro 120.000,00 derivante dalla differenza tra la base d'asta e le probabili spese di procedura, arrotondato per difetto, viene considerato il probabile realizzo dei beni stessi in caso di liquidazione ovvero il privilegio effettivamente riconoscibile a Red Sea Spv Srl, per le ipoteche sui beni immobili sopra elencati (classe 3-b).

Ferme le spese di espropriazione sostenute e/o da sostenere, il credito ipotecario di Red Sea Spv Srl, dunque, è da considerarsi come privilegiato per la somma di euro 120.000,00 e da degradarsi al chirografo per la residua somma pari ad euro 119.503,30, quale richiesta in sede di precisazione del credito e costituita in larga parte da interessi asseritamente dovuti.

Per quanto riguarda i privilegi sul patrimonio mobiliare, si segnala che gli stessi risultano assorbiti dalle spese della presente procedura, e pertanto dette restanti posizioni creditorie debbono considerarsi chirografarie: il patrimonio mobiliare dei ricorrenti è infatti composto da una autovettura intestata a Luigi Davì BMW targata CN639KY immatricolata nel 2004, valutabile in circa euro 1500,00, da una autovettura intestata ad Emanuela Davì Toyota Yaris targata CZ154AA, immatricolata nel 2006, valutabile in circa Euro 500,00, nonché dal mobilio contenuto nell'immobile di residenza che stante la natura, lo stato d'uso ed i costi di trasporto e montaggio ha un valore di liquidazione di circa euro 4000,00, così complessivamente la somma su cui dovrebbe essere esercitato il privilegio è pari ad euro 6000,00, che, come suddetto, viene assorbito in privilegio dalle spese della presente procedura.

Classe 4: Crediti Chirografari e/ o degradati a chirografo

Tale classe comprende i creditori dell'istante non assistiti da alcun privilegio.

La somma di tali posizioni, elencata nell'allegato alla presente, è di circa Euro 127.697,09 (di cui euro119.503,30 dovuti a Red Sea Spv SRL, ed Euro 8.193,79 dovuti a Soris /Aci per i bolli auto).

Classe 5: Crediti Sopravvenienti

Si ritiene di destinare una quota pari ad euro 1.085,00, ad eventuali crediti che dovessero sopravvenire fino all'omologa dello stesso, anche a seguito di precisazione dei creditori esistenti, agli interessi dedicati ai crediti privilegiati ed alle spese di procedura sopravvenienti. Qualora non dovessero sopravvenire nuovi crediti, ovvero l'importo dei crediti sopravvenienti fosse inferiore all'importo destinato a tale classe, il residuale sarà devoluto a soddisfazione ulteriore dei creditori chirografi.

PROPOSTA

Premesso che i Signori Davi, entro un anno dall'omologazione della procedura metteranno a disposizione dei propri creditori la somma complessiva pari ad Euro 35.096,00 (di cui euro 13196,00 derivanti dal credito vs l'ex datore di lavoro, euro 7500,00 derivanti dalla vendita della quota immobile in provincia di Messina, euro 14400,00 quale importo derivante dagli apporti mensili).

Premesso altresì che con la predetta somma, come meglio dettagliato in appresso, verranno integralmente soddisfatti i crediti prededucibili, il credito vs Agenzia Entrate Riscossione ed il credito vs Red Sea Spv Srl a titolo di spese per la procedura di esecuzione immobiliare RGE 63/2021, fermi i superiori pagamenti, dal tredicesimo mese successivo all'omologa i versamenti degli apporti mensili di 1.200,00 euro, cui si sommerà la somma di euro 1062,24 (35.096,00 - i pagamenti eseguiti entro l'anno) verrà pagato, secondo il riparto (mensile/trimestrale/semestrale/annuale) autorizzato dal Tribunale dapprima il creditore ipotecario Red Sea Spv Srl e, successivamente, pro quota, i creditori chirografari.

Considerato tutto quanto sopra esposto, i Signori Luigi Davì ed Emanuela Davi intendono proporre ai creditori un "piano del consumatore" a norma della L. 3/2012 e s.m. che preveda la soddisfazione dei creditori nelle modalità di seguito dettagliate:

• quanto a Euro 12.470,15, verranno destinati alla completa soddisfazione dei creditori in prededuzione e saranno corrisposti <u>tra il 1°ed il 12° mese</u> dalla omologazione del piano secondo il riparto (mensile/trimestrale/semestrale o annuale) che verrà autorizzato dal Tribunale (classe 1);

- quanto ad euro 385,41, verranno destinati alla completa soddisfazione del creditore Agenzia delle Entrate Riscossione onde evitare l'alea del giudizio in ordine a contestazioni circa la lesione di legittime cause di prelazione ex art 2778 cc e saranno corrisposti per intero entro 1 mese dall'omologazione del piano (classe 2);
- quanto ad euro 21.178,20, verranno destinate alla completa soddisfazione del creditore Red Sea Spv Srl a titolo di spese per l'espropriazione sostenute e/o da sostenere. Tale somma sarà corrisposta tra il 1° ed il 12° mese dalla omologazione del piano secondo il riparto (mensile/trimestrale/semestrale o annuale) che verrà autorizzato dal Tribunale (classe 3-a);
- Quanto ad Euro 120.000,00 verranno destinato alla completa soddisfazione del creditore ipotecario Red Sea Spv Srl. Tale somma sarà corrisposta tra il 13° ed il 108° mese dalla omologazione del piano secondo il riparto (mensile/trimestrale/semestrale o annuale) che verrà autorizzato dal Tribunale (classe 3-b)
- quanto a Euro 9.577,28 saranno suddivisi equamente e proporzionalmente tra gli appartenenti alla classe dei crediti chirografi e/o degradati a tali. Tale somma sarà corrisposta tra il 109° ed il 120° mese dalla omologazione del piano secondo il riparto (mensile/trimestrale/semestrale o annuale) che verrà autorizzato dal Tribunale (classe 4). Tale somma rappresenta indicativamente una soddisfazione pari a circa il 7,50%.
- quanto a Euro 1.085,00 saranno assegnati alla classe dei debiti sopravvenienti, o, in caso di mancato utilizzo, ai creditori chirografi.
- qualora la somma individuata a favore di costi o crediti sopravvenienti venisse integralmente versata a favore dei creditori chirografi, <u>la percentuale di soddisfazione</u> <u>aumenterebbe a circa il 8,35%.</u>
- ❖ La presente proposta permette di soddisfare i creditori in prededuzione entro ____mesi dalla omologa del piano e tutti gli altri creditori a partire dal ____mese fino al ____mese.

Si riporta in appresso tabella riepilogativa della proposta:

Classi di debito	Debito originario	Debito soddisfatto	Percentuale di soddisfazione
Classe di Prededuzione	12.470,15	12.470,15	

Avv. Beatrice Aureli - Avv. Agnese Casalaina

Roma - Via Giunio Bazzoni, 3, 00195 Tel 06.3217955 - Fax 1786058606

OCC del Canavese	9.470,15	9.470,15	100%
Avvocati Aureli e Casalaina	3.000,00	3.000,00	100%
Classe Sopravvenienti		1.085,00	100%

Creditori		151.140,89	
ASL cartella AgeR	224,00	224,00	100%
Comune Castiglione Tasi cartella			
AgeR	161,41	161,41	100%
	,	,	
Red Sea SPV srl	239.503,30		
privilegio ipotecario		120.000,00	100%
spese procedura 15%		21.178,20	100%
interessi e spese chirografo		8.962,75	7,50%
Soris bolli Davì Luigi	7.131,19	534,84	7,50%
Soris bolli Davì Emanuela	1.062,60	79,70	7,50%

SOSTENIBILITA' DELLA PROPOSTA

In merito alla fattibilità e sostenibilità della proposta, così come sopra formulata, la scrivente fa proprie le considerazioni espresse dal nominato Gestore della Crisi, Dottoressa Paola cancelliere, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.

Tutto ciò essenzialmente premesso e considerato, i Signori Luigi ed Emanuela Davì, *ut su- pra* rappresentato difeso ed elettivamente domiciliato

RICORRONO

All'On.le Tribunale di Ivrea affinché:

svolte le formalità di rito, previa sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE 63/2021 con decreto inaudita altera parte, Voglia ammettere i ricorrenti alla procedura di piano del consumatore e, conseguentemente, fissi con decreto l'udienza ex art 12 bis L.3/12 disponendo le comunicazioni di rito, a cura dell'OCC della proposta e del decreto.

Disponga inoltre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo.

Dichiari infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

- 1. Relazione OCC, attestante la fattibilità del piano:
- 2. Certificato di residenza e stato di famiglia di entrambi i ricorrenti;
- 3. Contratto di lavoro di entrambi i ricorrenti;
- 4. Offerta irrevocabile acquisto quota immobile signor L. Davi provincia di Messina;
- 5. Diffida di pagamento ex datore di lavoro signora E. Davì;
- 6. Comunicazioni ed accordi intercorsi con la Banca;
- 7. Avviso di vendita asta 7 giugno 2022;
- 8. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni signor Luigi Davi;
- 9. Dichiarazioni dei redditi ultimi tre anni signora Emanuela Davi
- 10. Elenco creditori con l'indicazione delle somme dovute:
- 11. Elenco dei beni immobili dei ricorrenti;
- 12. Elenco beni mobili dei ricorrenti;
- 13. Elenco atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- 14. Elenco spese necessarie al sostentamento dei ricorrenti e tabella censimento Istat;
- 15. Dichiarazione sostitutiva di assenza di atti in frode ai creditori;

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all'art. 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98,00.

Con salvezza di ogni diritto.

Avv. Beatrice Aureli - Avv. Agnese Casalaina Roma - Via Giunio Bazzoni, 3, 00195 Tel 06.3217955 - Fax 1786058606

Roma, 1° giugno 2022

Avv. Beatrice Aureli

Avv. Agnese Casalaina